

deliberazione N° 1/86

il 25/10/86

**CONSORZIO « LIDO DEI PINI LUPETTA »**

**ROMA - Via Lorenzo il Magnifico, 120 - Telefono 42.70.344 - ROMA**

**CODICE FISCALE 05838370580**

**COMUNE DI ARDEA**

**PROVINCIA DI ROMA**

**ESTRATTO DI DELIBERAZIONE** DELL'ASSEMBLEA GENERALE

**OGGETTO**

ifiche Statuto

L'anno millenovecento ottantasei

il giorno venticinque del mese di ottobre  
alle ore 15,00 si è riunito in seconda convocazione L'ASSEMBLEA  
GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI DEL CONSORZIO


sotto la Presidenza del Sig. Prof. CARBONI Paolo

Segretario: Rag. AMORETTI Luigi (nominato dal Presi-  
Sono presenti dente: Art. 11 - comma 9 dell'attua  
le Statuto)

in apertura di seduta, come risulta dalle firme sugli  
appositi fogli di presenza, acquisiti agli atti della  
Assemblea, in proprio e per delega, complessivamente  
N° 274 Consorziati aventi a disposizione n:402 voti.

SCRUTATORI - nominati dal Presidente dell'Assemblea  
(Art. 11 - comma 9 dell'attuale Statuto)

D'Aquanno Aristodemo e  
Mutalipassi Francesco



## L'ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI

- Udita la relazione del Presidente, allegata alla presente delibera, e gli interventi dei Consorziati sull'argomento;
- visto l'art. 12 paragrafo 2) dell'attuale Statuto;
- considerata la necessità di procedere alla modifica dello Statuto per adeguarlo alle esigenze di una più funzionale gestione e per meglio definire gli scopi e le finalità del Consorzio;
- esaminato il testo nelle modifiche elaborate dall'apposita Commissione nominata dall'Assemblea dei Delegati
- vista la delibera N° 14/86 del 9/8/86 con la quale l'Assemblea dei Delegati rimette per l'approvazione il testo modificato dello Statuto;
- vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- tenuto conto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- udite le risposte del Presidente agli interventi dei Consorziati e alle osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;

### D E L I B E R A

- di approvare il nuovo Statuto del Consorzio secondo il testo allegato alla presente delibera

TOTALE VOTI VALIDI N° 402

Favorevoli Voti N° 318

Contrari " " 32

Astenuti " " 52

Il verbale in cui è compresa la presente delibera è stato trasmesso al Comune di Ardea per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia conforme ad uso amministrativo

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Angelicone)

*Francesco Angelicone*

Il sottoscritto Segretario

CERTIFICA


che la presente deliberazione, copia conforme ad uso amministrativo, è stata pubblicata e affissa all'albo pretorio del Comune di Ardea dal \_\_\_\_\_ ai sensi dell'articolo 3 della legge 9/7/1947 n. 530 - SEZ. che non è stata presentata nessuna opposizione.

REGIONE DEL LAZIO  
 SEZ. DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
 EE. LL. PROVINCIA DI ROMA

Roma, VISTO NULLA DA OSSERVARE

Verbale n° 60  
 del 13.03.1987

Roma, 27-3-87 IL SEGRETARIO  
 (Dott. Rodolfo Agostino)



IL SEGRETARIO

CONSORZIO LIDO DEI FINI  
 LUPETTA  
 27 MAR 1987  
 Prot. N.° 91/87

*RP* sottoscritto Segretario

CERTIFICA

che la presente deliberazione, copia conforme ad uso amministrativo, è stata pubblicata ed affissa all'albo del Consorzio del 27/3/87 al 3/4/87

Lido dei Fini 20/4/87

CONSORZIO LIDO DEI FINI LUPETTA

*Arena Rizzola D'Agliero*

Oggetto: modifiche ad alcune norme statutarie.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Signori Consorziati,

da diversi anni, durante l'esercizio della loro funzione, sia i consiglieri di amministrazione, sia gli altri delegati hanno manifestato l'esigenza di procedere alla revisione delle norme statutarie, divenute alcune superate, altre bisognose di essere integrate o più specificamente definite.

L'incertezza o il dubbio interpretativo di alcune norme ha costituito e costituisce una remora all'azione amministrativa dei responsabili del Consorzio nell'affrontare alcuni problemi che, pur rispondendo agli interessi della generalità dei consorziati, non sempre si presentano chiari sul piano della legittimità.

Altra necessità che si è fatta più sentita in questi ultimi anni è quella relativa alla composizione dell'organo principale di gestione, l'Assemblea dei Delegati, divenuto troppo elefantico in confronto di un analogo organo di gestione, quale il Consiglio Comunale, che peraltro ha ben più ampie competenze.

Lo Statuto è stato redatto nel 1956, alla nascita del Consorzio, e salvo qualche breve e irrilevante ritocco non ha subito sostanziali modifiche.

Evidentemente non si immaginava che il Consorzio, dopo l'assolvimento del principale e pregiudiziale compito istitutivo, quale la costruzione e manutenzione stradale, fosse indotto, per mancanza di iniziativa comunale, ad affrontare altri problemi che stavano a cuore degli abitanti del Consorzio e che si rendeva necessario risolvere per rendere più confortevole la vita quotidiana.

Ci riferiamo al problema dell'illuminazione stradale, a quello dell'approvvigionamento dell'acqua potabile, a quello della costruzione delle cunette di raccolta delle acque piovane e a quello più urgente e delicato di smaltimento delle acque nere. Non meno richieste erano le iniziative di carattere curativo (cure elioterapiche) e sportivo-ricreativo che rispondevano alla scelta dell'abitazione in un complesso residenziale estivo.

Alcuni di questi problemi sono stati affrontati e risolti alla luce di una norma che per alcuni, e purtroppo ci sono sempre i contestatori, era di chiara inapplicabilità e per altri di dubbia interpretazione. Parliamo dell'art.2, lettera d), dove come scopo sociale il Consorzio può spiegare anche "ogni altra attività che sia nell'interesse collettivo dei Consorziati e che non contrasti con le disposizioni di legge".

Premesso che il Consorzio ha la giurisdizione su 60 ettari circa di territorio e che, questo è il punto fondamentale, è proprietario, per acquisizione, delle strade e delle aree pubbliche a piazze, bisogna tener bene

\*  
LUPETTA

presente che, finché il Consorzio non sarà sciolto e le opere e gli impianti realizzati non saranno assunti dal Comune di Ardea, tutte le opere di interesse collettivo improcrastinabili non possono che essere realizzate dal Consorzio.

Per la revisione dello Statuto l'Assemblea dei Delegati ha nominato una apposita Commissione, chiamandone a farne parte l'Avv. Sabino Puccio longo, il Prof. Paolo Carboni e il Dr. Felice Masi, i quali peraltro già da alcuni anni vi stavano lavorando sopra.

Le modifiche elaborate dalla Commissione sono state esaminate e approvate prima dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall'Assemblea dei Delegati.

La modifica che più sta a cuore dei Consorziati è quella che riguarda l'art. 2 dello Statuto, e cioè le finalità del Consorzio.

La Commissione ha proposto di specificare meglio la lettera d) dell'art. 2 del vigente Statuto, includendovi fra le attività di interesse generale "le opere di urbanizzazione primaria" non assunte dal Comune.

La competenza a deliberare in materia viene affidata anziché alla Assemblea dei Delegati, che delibera con una maggioranza del 60% dei presenti, all'Assemblea Generale dei Consorziati con delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Altra modifica sostanziale e rilevante riguarda la composizione dell'Assemblea dei Delegati, che secondo il vigente Statuto è composta da un numero pari al 6% dei voti attribuiti ai Consorziati, mentre la nuova norma riduce il numero al 3% dei voti consorziali.

La riduzione è dettata dall'esigenza di ridurre il numero dei delegati i quali attualmente in base ai voti consorziali (sono oltre 1.200) superano i 70 membri e potrebbero entro qualche anno arrivare a 100 con il completamento delle costruzioni.

E' un numero esageratamente alto se si considera che il Consiglio Comunale di Ardea, che ha competenze di gestione molto più rilevanti e più vaste di quelle del Consorzio, ha 30 consiglieri. Riducendo la percentuale al 3%, il numero dei delegati supera di poco i 30.

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione, delle spese consorziati si è avuto riguardo all'evoluzione morfologica del comprensorio, passato da lotti a superficie nuda a lotti edificati. Pertanto dei due articoli che disciplinavano i criteri se ne è formato un solo articolo che, pur ripetendo il principio informatore legato al beneficio dell'utente, tiene conto del rapporto fra lotti liberi e lotti edificati.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Francesco Angelicone)

*Francesco Angelicone*



PROPOSTA DI MODIFICA

STATUTO

Art.1 (Denominazione- sede)

Il Consorzio "Lido dei Pini Lupetta" con sede in Ardea-Lido dei Pini è retto dalle norme del presente Statuto, dal D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n.1446, convertito nella legge 13 aprile 1925 n.473, dalla legge 12 febbraio 1958 n.126, art.14, dalle leggi speciali che regolano i Consorzi che si propongono scopi come quelli indicati nel successivo art.2, dal codice civile. Esso rappresenta la collettività dei consorziati nei rapporti con gli Enti Pubblici e con i privati.

STATUTO

Art. 1.

Il Consorzio « Lido dei Pini Lupetta » con sede in Roma è retto dalle norme del presente Statuto, dal D.L.L. 1 settembre 1918, n. 1446, convertito in legge il 13 aprile 1925, n. 473, dal Codice Civile e dalle leggi speciali che regolano i Consorzi. Esso rappresenta la collettività dei consorziati nei rapporti con gli Enti pubblici e privati.

N.B.)-La L.12/2/1958 n.126, recante disposizioni per la sistemazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico, così recita all'art.14:

.....  
14.(Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico).

La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n.1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria.

In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.

Art. 2.

Il Consorzio si propone:

- ◆ a) la manutenzione delle aree destinate a strade e piazze comprese nella zona facente parte del territorio del Consorzio stesso;
- b) lo sviluppo, il miglioramento ed il potenziamento di tutta la rete stradale come sopra indicata, ed eventualmente la costruzione di nuovi tratti stradali che si rendessero necessari per facilitare il traffico tra la zona consorziale e quelle adiacenti;
- c) l'esecuzione di tutte quelle opere che, nell'interesse collettivo dei consorziati, fossero ritenute convenienti per meglio raggiungere quanto previsto dai precedenti comma a) e b);
- d) ogni altra attività che sia nell'interesse collettivo dei Consorziati e che non contrasti con le disposizioni di legge.

Art. 2 (Seco).

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, nel perimetro del proprio territorio, alle opere per i servizi collettivi necessari ad una comunità civile e di espletare ogni altra attività di interesse generale dei Consorziati.

In particolare esso provvede in materia di:

- a)-manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle aree destinate a strade e piazze;
- b)-sviluppo, miglioramento ed illuminazione di tutta la rete stradale e costruzione di nuovi tratti stradali che si rendessero necessari per facilitare il traffico tra la zona consorziale e quelle adiacenti;
- c)-costruzione, manutenzione ed esercizio di altre opere di urbanizzazione primaria che non siano a carico del Comune o di altri enti competenti;
- d)-esecuzione di tutte quelle opere che, nell'interesse collettivo dei Consorziati, fossero ritenute convenienti per meglio raggiungere quanto previsto nei punti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- e)-realizzazione di opere e svolgimento di ogni altra attività di carattere collettivo e sociale.

Art. 3.

La superficie del territorio consorziale è di ettari 59 e confina: col Mare Tirreno (Arenile Demarziale), col Fosso del Lupo (fino alla strada Litoranea Ostia-Anzio, quindi a monte della predetta strada coi terreni dell'ing. Rodano, con quelli della Cooperativa Caffarella, col Comune di Anzio e Pineta di D. Elena Borghese in Dusmet.

Art. 4.

UTENTI

Fanno parte del Consorzio i proprietari dei terreni compresi nel perimetro di cui all'art. 3, i quali con l'accettazione del presente Statuto si obbligano per loro ed aventi causa a qualunque titolo, all'osservanza di questo Statuto. Fanno quindi parte di diritto del Consorzio anche tutti coloro che per successione, acquisto, cessione od altro, siano subentrati direttamente o indirettamente in tutto o in parte in luogo dei proprietari originari. Non sono ammessi recessi od esclusioni.

Art. 5.

Il territorio del Consorzio può essere ampliato, previo benestare dell'Assemblea dei Delegati qualora l'ampliamento sia richiesto dai proprietari dei terreni adiacenti che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) della superficie da annessarsi.

L'ampliamento può essere concordato, per il miglior raggiungimento dei fini del Consorzio nell'interesse dei consorziati e dei consorziandi, fra il Consorzio e le Autorità competenti, a meno che non venga disposto d'Ufficio da queste.

Art. 3 (confini e superficie)

(testo invariato)

Art. 4 (Soci)

Fanno parte del Consorzio i proprietari (e loro aventi causa) di unità immobiliari, comprese nel perimetro di cui all'art. 3. Non sono ammissibili recessi od esclusi.

Art. 5 (ampliamento del territorio)

(testo invariato)

Art. 6.  
PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dall'insieme delle opere e delle aree che saranno conferite al Consorzio da privati consorziati od interessati alla zona, e particolarmente sarà costituito dalle aree stradali, piazze, rettili ed aree di uso e di interesse generale; dagli impianti in genere di uso collettivo, dagli immobili consorziali e dalle attrezzature varie occorrenti per il potenziamento e lo sviluppo della zona;

b) dai contributi consorziali;

c) dalle eventuali opere di carattere collettivo che, eseguite da privati venissero al Consorzio stesso conferite per assicurare il loro mantenimento nell'interesse della collettività;

d) dai fondi di riserva, avanzi di gestione ecc.

Art. 7.

Sono organi del Consorzio:

- 1) il Presidente;
- 2) il Vice Presidente;
- 3) il Segretario;
- 4) il Consiglio di Amministrazione;
- 5) l'Assemblea dei Delegati;
- 6) l'Assemblea Generale;
- 7) i Revisori dei Conti;
- 8) il Collegio degli Arbitri.

Art. 6 (Patrimonio)

modificare la lettera b) come segue:

b) dai contributi consorziali ordinari e straordinari, da quelli che per legge fanno carico a soggetti estranei al Consorzio e da eventuali contributi regionali e di altri enti pubblici erogati a titolo di concorso per la copertura di spese afferenti opere di interesse generale ricadenti nell'ambito territoriale del Consorzio.

Art. 7 (Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- 1) il Presidente;
- 2) il Vice Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) l'Assemblea dei Delegati;
- 5) l'Assemblea Generale;
- 6) i Revisori dei Conti;
- 7) il Collegio degli Arbitri.

Art. 8.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, sia in giudizio, sia nei rapporti con le Pubbliche Autorità, sia nei rapporti con terzi.

Sono di sua competenza:

a) convocare il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Generale e quella dei Delegati;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, e dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, nonché firmare tutti gli atti e contratti relativi all'Amministrazione del Consorzio;

c) vigilare sull'esatto impiego e sull'esatta destinazione delle entrate e delle spese, sul regolare andamento dell'Amministrazione, degli Uffici e dei lavori;

d) firmare i ruoli di contribuzione secondo i bilanci e secondo i rapporti approvati.

Inoltre denuncia le contravvenzioni alle norme del presente Statuto e cura il ripristino delle opere eventualmente danneggiate a spese dell'autore del danno.

Nei casi di urgenza assume le iniziative ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione; salvo ratifica di questo nella prima riunione da tenersi entro otto giorni.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il nuovo Presidente deve essere eletto entro quindici giorni dalla data di cessazione. Il Vice Presidente provvede all'uopo alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati.

Il Presidente è rieleggibile.

Art. 8 (Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.

Spetta al Presidente:

a) convocare l'Assemblea Generale dei soci nonché convocare e presiedere l'Assemblea dei Delegati ed il Consiglio di Amministrazione;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi sottoscrivendo gli atti relativi;

c) vigilare sull'esatta destinazione delle entrate e delle uscite, sul regolare andamento dell'amministrazione, degli uffici e dei lavori;

d) firmare i ruoli di contribuzione;

e) firmare con il Segretario del Consorzio tutte le disposizioni di pagamento nonché qualsiasi operazione di versamento o prelievo presso banche o amministrazioni postali;

Inoltre denuncia le contravvenzioni alle norme del presente Statuto e cura il ripristino delle opere eventualmente danneggiate a spese dell'autore del danno.

Nei casi di urgenza assume le iniziative ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica di questo nella prima riunione da tenersi entro otto giorni.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il nuovo Presidente deve essere eletto entro quindici giorni dalla data di cessazione del predecessore. Il Vice Presidente provvede all'uopo alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati.

Il Presidente è rieleggibile.

Art. 9.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette membri eletti dall'Assemblea dei Delegati fra i delegati stessi.

Dura in carica tre esercizi finanziari al termine dei quali decadono tre consiglieri per rinuncia o per sorteggio.

I Consiglieri decaduti sono rieleggibili.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza di almeno quattro Consiglieri, compreso il Presidente. Ogni Consigliere dispone di un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. I Consiglieri non possono farsi rappresentare.

Funge da Segretario del Consiglio il Segretario del Consorzio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea dei Delegati fra i delegati stessi e dura in carica tre esercizi finanziari al termine dei quali decade.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Le adunanze, con le stesse modalità richieste per la convocazione delle Assemblee, sono indette dal Presidente a mezzo lettera raccomandata inviata per posta o a mano almeno otto giorni liberi prima della data fissata.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata per le vie brevi almeno tre giorni liberi prima della riunione: il Presidente ha facoltà di delegare il compimento di tale formalità al Segretario del Consorzio che attesterà per iscritto l'adempimento effettuato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno quattro Consiglieri, compreso il Presidente. Ogni Consigliere dispone di un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. I Consiglieri non possono farsi rappresentare.

Funge da Segretario del Consiglio il Segretario del Consorzio e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, altro dipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I verbali di adunanza del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) Nominare il Segretario del Consorzio e fissarne gli emolumenti;
- 2) deliberare le convocazioni dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale, e stabilire i relativi ordini del giorno;
- 3) compilare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- 4) predisporre tutti i provvedimenti e le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati ed eventualmente dell'Assemblea Generale;
- 5) approvare i progetti delle opere da eseguire stabilendo caso per caso se i lavori e le forniture debbono effettuarsi a seguito di licitazione privata, di trattativa privata, per cottimo, in amministrazione diretta ecc.;
- 6) approvare i collaudi delle opere eseguite;
- 7) deliberare le contrattazioni dei mutui e finanziamenti in genere;
- 8) curare la progettazione e la esecuzione di tutte le opere e disposizioni, relative a nuove costruzioni e alla manutenzione ed alla conservazione delle opere esistenti;
- 9) provvedere all'acquisto di mobili ed immobili, alle permuta, alla costituzione di servitù attive e passive;

Art. 10 (Attribuzioni)

Spetta Al Consiglio di Amministrazione:

- 1) nominare il Segretario del Consorzio e fissarne gli emolumenti; proporre all'Assemblea dei Delegati il suo licenziamento;
- 2) deliberare le convocazioni dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale dei soci e stabilire i relativi ordini del giorno;
- 3) compilare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e presentarli al Collegio dei Revisori dei Conti, con annessa relazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea dei Delegati per la loro approvazione;
- 4) predisporre tutti i provvedimenti e le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati ed eventualmente dell'Assemblea Generale dei soci;
- 5) predisporre i ruoli di contribuzione, sia ordinari che straordinari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati e, successivamente, del Consiglio Comunale di Ardea;
- 6) apportare, ai sensi dell'art. 4, le variazioni al catasto consorziale;
- 7) approvare i collaudi delle opere eseguite;
- 8) curare la progettazione e la esecuzione di tutte le opere relative alla manutenzione ed alla conservazione di quelle esistenti;
- 9) provvedere all'acquisizione di beni mobili e servizi per il normale funzionamento del Consorzio con facoltà di delegare tale funzione, fissandone i limiti, ai singoli Consorzieri;

10) provvedere alla gestione ed all'esercizio degli impianti e delle attività che il Consorzio abbia assunto direttamente per deliberazione dell'Assemblea dei Delegati;

11) dare concessioni e licenze nei limiti che saranno fissati dall'Assemblea dei Delegati;

12) predisporre se necessario il regolamento organico e disciplinare per gli impiegati del Consorzio, i regolamenti per i singoli servizi e gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto;

13) nominare e licenziare il personale sia di ruolo che straordinario, fissandone il trattamento;

(\*) 14) deliberare sul servizio di Esattoria o Tesoreria;

15) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;

16) promuovere dallo Stato e da altri Enti, quando sia possibile, la concessione di contributi e l'esecuzione di opere;

17) provvedere in genere alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione in conformità delle norme dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale nonché assolvere tutti i compiti prescritti dal presente Statuto;

18) i Delegati ed i Consiglieri non possono esprimere voto nelle deliberazioni che interessano loro personalmente o loro congiunti ed affini.

Tutte le cariche consorziali sono gratuite ad eccezione di quelle del Segretario e dei Revisori dei Conti.

I verbali di delibera del Consiglio sono firmati dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario.

19) prendere sotto la propria responsabilità, a maggioranza assoluta di voti provvedimenti di urgenza, che rientrino nella competenza dell'Assemblea dei Delegati, quando l'urgenza sia effettivamente tale da non permettere la sua convocazione, salvo a convocare al più presto l'Assemblea stessa per la ratifica dei provvedimenti presi.

10) provvedere alla gestione ed all'esercizio degli impianti e delle attività che il Consorzio abbia assunto direttamente per deliberazione dell'Assemblea dei Delegati;

11) dare concessioni e licenze nei limiti che saranno fissati dall'Assemblea dei Delegati;

12) nominare e licenziare il personale, fissandone il trattamento;

13) predisporre, se necessario, il regolamento organico e disciplinare per gli impiegati del Consorzio, i regolamenti per i singoli servizi e gli altri regolamenti che si rendessero necessari;

14) deliberare sul servizio di Esattoria;

15) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;

16) promuovere dallo Stato o da altri Enti, quando sia possibile, la concessione di contributi e l'esecuzione di opere;

17) autorizzare il Presidente a stare in giudizio, per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio, nei procedimenti possessori ed in quelli di denuncia di nuova opera e di danno temuto nonché nelle controversie di valore, avuto riguardo alla domanda, non superiore a Lire venti milioni e deliberare sulle transazioni del medesimo valore.

18) provvedere in genere alla ordinaria amministrazione in conformità allo Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea Generale dei soci e da quella dei Delegati;

19) prendere, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza dell'Assemblea dei Delegati che dovrà essere sottoposta, alla successiva riunione, alla ratifica dell'Assemblea stessa.

20) nominare avvocati e procuratori per rappresentare il Consorzio nelle controversie giudiziarie.

Art. 11.

L'ASSEMBLEA GENERALE  
COSTITUZIONE, CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i proprietari dei fondi compresi nel territorio del Consorzio e quindi iscritti nel Catasto Consorziale.

Gli iscritti pro indiviso nel Catasto stesso sono considerati un solo consorziato.

Art. 11 (Assemblea Generale dei Soci)

L'Assemblea Generale dei soci è costituita da tutti i proprietari delle unità immobiliari di cui allo art. 4 iscritti nel Catasto consorziale.

Ogni Consorziato dispone di un voto per ogni unità immobiliare posseduta soggetta al pagamento dei contributi consorziali.

Gli iscritti pro-indiviso del Catasto hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea che è designato dai comproprietari interessati.

## Art. 11bis (Convocazione Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale ordinaria si aduna normalmente una volta ogni tre anni entro la seconda metà del mese di novembre.

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, si aduna in altre epoche per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei delegati o su richiesta di tanti Consorziati, che riuniti, rappresentano almeno la quarta parte della somma dei voti a cui hanno diritto tutti i consorziati.

L'Assemblea Generale viene sempre convocata dal Presidente mediante avviso da affiggersi nell'albo consorziale del Lido dei Pini, Lupetta, quando questo sarà istituito, e nella sede di Roma, almeno dieci giorni prima di quello fissato e inoltre mediante lettera raccomandata inviata per posta o a mano ai singoli consorziati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

In luogo delle lettere raccomandate si può pubblicare l'avviso di convocazione su uno dei giornali « Il Tempo » o « Il Messaggero » di Roma sempre almeno dieci giorni prima della riunione.

In tali avvisi o lettere di convocazione dell'Assemblea deve essere indicato il luogo, il giorno, l'ora delle riunioni in prima ed in seconda convocazione, la quale può essere tenuta anche il giorno successivo, non però nello stesso giorno stabilito per la prima. La seduta sarà valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti consorziati che rappresentino almeno la metà più uno della somma dei voti spettanti a tutti i consorziati; in seconda convocazione sarà valida, qualunque sia il numero dei consorziati salvo le eccezioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

I Consorziati possono partecipare all'Assemblea Generale a mezzo di altra persona consorziata od estranea, purchè maggiore di età e munita di delega con firma autenticata dal Presidente o dal Segretario del Consorzio. E' ammesso il cumulo delle deleghe fino ad un massimo di cinque a favore di una stessa persona.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente designato dall'Assemblea stessa; funziona generalmente da Segretario il Segretario del Consorzio, oppure altra persona designata dal Presidente dell'Assemblea. Se del caso funziona da Segretario un Notaio. Per le votazioni funzionano da scrutatori due dei presenti nominati dal Presidente.

Il verbale di adunanza deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario, e, quando occorre, dagli scrutatori.

L'Assemblea Generale ordinaria si aduna normalmente una volta ogni tre anni entro la seconda metà del mese di novembre.

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, si aduna in altre epoche per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Delegati o su richiesta di tanti Consorziati rappresentanti almeno la quarta parte della somma dei voti a cui hanno diritto tutti i consorziati.

L'Assemblea Generale viene sempre convocata dal Presidente mediante avviso da affiggersi nell'albo consorziale della sede sociale almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato, e, inoltre, mediante lettera raccomandata inviata per posta o consegnata a mano ai singoli Consorziati almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

In luogo delle lettere raccomandate si può pubblicare l'avviso di convocazione sui giornali "Il Tempo" o "Il Messaggero" di Roma almeno dieci giorni liberi prima della riunione.

La lettera di convocazione e l'avviso devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora delle riunioni in prima ed in seconda convocazione, quest'ultima da tenersi anche il giorno successivo e nei nello stesso giorno stabilito per la prima, nonché gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.

La seduta sarà valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà più uno della somma dei voti spettanti a tutti i Consorziati; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei Consorziati salvo le eccezioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

I Consorziati possono farsi rappresentare all'Assemblea da altri soci o da non soci mediante delega scritta in carta semplice con firma autenticata come per legge oppure dal Presidente o dal Segretario del Consorzio. E' ammesso il cumulo delle deleghe fino ad un massimo di cinque a favore di una stessa persona.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente designato dall'Assemblea stessa assistito, quale Segretario verbalizzante, dal Segretario del Consorzio oppure da altra persona designata dal Presidente dell'Assemblea. Se del caso funge da Segretario un Notaio.

Per le votazioni funzionano da scrutatori due dei presenti nominati dal Presidente.

Il verbale di adunanza deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e, quando occorre, dagli scrutatori.

Art. 12.

Spetta all'Assemblea Generale:

- 1) eleggere i componenti dell'Assemblea dei Delegati;
- 2) deliberare eventuali modifiche del presente Statuto;
- 3) deliberare sulle questioni sottoposte dal Consiglio di

Amministrazione e sull'eventuale scioglimento del Consorzio. Ogni consorziato dispone di un voto per ogni lotto posseduto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le deliberazioni relative allo scioglimento del Consorzio devono essere prese con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno il 60% della somma dei voti spettanti a tutti i Consorziati. L'elezione dei Delegati avviene a scrutinio segreto.

Art. 12 (Attribuzioni dell'Assemblea Generale)

Spetta all'Assemblea Generale dei soci:

- 1) approvare il programma di massima delle opere e delle attività da eseguire nel comprensorio consorziale;
- 2) deliberare le opere di cui all'art. 2 lettera c) del presente Statuto, le spese relative ed i criteri di ripartizione fra i soci, stabilendo altresì le indicazioni di massima per la stipula dei relativi contratti;
- 3) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti dell'Assemblea dei Delegati;
- 4) deliberare eventuali modifiche del presente Statuto;

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti.

Quelle relative alla modificazione dello scopo sociale devono essere prese con il voto favorevole che rappresenti almeno la metà più uno delle somme dei voti spettanti a tutti i Consorziati; quelle relative alle materie di cui al punto 2) del presente articolo e quella relativa allo scioglimento del Consorzio devono essere prese con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno il 60% della somma dei voti spettanti a tutti i Consorziati.

Art. 23  
ASSEMBLEA DEI DELEGATI — COMPOSIZIONE  
FUNZIONAMENTO VOTAZIONI

L'Assemblea dei Delegati è composta di un numero di membri pari al 6% (sei per cento) o frazione di cento dei voti spettanti a tutti i Consorziati; in nessun caso però il numero dei Delegati può essere minore di venti.

I Delegati sono eletti dall'Assemblea Generale e durano in carica tre esercizi finanziari. I Delegati sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Amministrazione che cessano dalla carica per compimento del triennio come appresso specificato, decadono anche dalla carica di Delegati.

Possono essere Delegati i Consorziati, anche se donne, i loro rappresentanti legali, i loro mandatari speciali. Nei due ultimi casi, la cessazione o la revoca della procura o del mandato debitamente notificato al Consorzio produce la decadenza della carica.

Non sono eleggibili a Delegati:

- a) coloro che abbiano liti pendenti col Consorzio;
- b) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
- c) coloro che siano stati condannati per delitti infamanti;
- d) coloro che abbiano in appalto lavori e forniture consorziali;
- e) gli analfabeti.

Il verificarsi di qualcuna delle circostanze sopra esposte per un Delegato in carica produce la decadenza immediata della carica stessa. Fatte le elezioni dei Delegati da parte dell'Assemblea Generale, risultano eletti, fino alla copertura dei posti disponibili, coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti senza che sussistano dei minimi di voti da riportare. A parità di voti risulta il più anziano di età. Qualora qualcuno degli eletti a voce, seduta stante, o per iscritto, entro dieci giorni dall'Assemblea Generale, rifiuti la carica, subentra nella carica di Delegato colui che succede in ordine decrescente di voti riportati. Analogamente si procede quando successivamente qualche delegato cessa dalla carica per qualsiasi motivo. La sostituzione si effettua automaticamente fino ad esaurimento dei candidati alla carica e viene comunicata dal Presidente del Consorzio agli interessati entro quindici giorni dall'inizio della vacanza della carica.

L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 23

L'Assemblea dei Delegati è costituita da un numero di membri pari al 6% (sei per cento) o frazione di cento dei voti spettanti a tutti i Consorziati eletti dall'Assemblea generale fra i proprietari iscritti nel catasto consorziale.

I delegati durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.

Ogni delegato ha diritto ad un voto.

Non possono essere eletti alla carica di Delegati o, se eletti, decadono:

- a) coloro che abbiano liti pendenti col Consorzio;
  - b) coloro che abbiano in appalto lavori o forniture consorziali;
  - c) coloro che risultino in mora con i contributi consorziali;
  - d) coloro che siano stati condannati all'interdizione dai pubblici uffici per la durata della condanna.
- Risultano eletti, fino alla copertura dei posti disponibili, coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Qualora qualcuno degli eletti risulta ineleggibile ovvero rifiuti la carica, a voce seduta stante o per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina subentrano nella carica coloro che succedono in ordine decrescente di voti riportati. Analogamente si procede quando, anche successivamente, qualche Delegato cessa dalla carica per qualsiasi motivo. La sostituzione si effettua automaticamente fino ad esaurimento dei candidati alla carica e viene comunicata agli interessati dal Presidente del Consorzio entro quindici giorni dall'inizio della vacanza della carica.

I Delegati nominati in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica per dimissioni e altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

L'Assemblea ordinaria dei Delegati si aduna normalmente almeno due volte l'anno nei mesi di giugno e ottobre. L'Assemblea dei Delegati sia ordinaria che straordinaria si aduna inoltre in altre epoche ogni volta che ciò sia deliberato dal Consiglio di Amministrazione o che ne venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei componenti dell'assemblea stessa.

La convocazione con le stesse modalità richieste per la convocazione dell'Assemblea Generale viene effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata inviata per posta o a mano almeno otto giorni prima della data fissata. L'Assemblea dei Delegati è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Delegati non Consiglieri.

In seconda convocazione, da adunarsi anche un giorno dopo, è valida quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei Delegati. Ogni Delegato può farsi rappresentare mediante delega da un altro Delegato. Ogni Delegato non può rappresentare più di un altro Delegato.

#### Art. 13 bis (Convocazione Assemblea Delegati)

L'Assemblea ordinaria dei Delegati si aduna normalmente almeno due volte l'anno nei mesi di aprile e di agosto.

L'Assemblea dei Delegati sia ordinaria che straordinaria si aduna inoltre in altre epoche ogni volta che ciò sia deliberato dal Consiglio di Amministrazione o che ne venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei componenti l'Assemblea stessa.

La convocazione, con le stesse modalità richieste per l'Assemblea Generale dei soci, viene effettuata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata inviata per posta o consegnata a mano almeno otto giorni liberi prima della data fissata.

La seduta è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Delegati non Consiglieri; in seconda convocazione, da tenersi anche il giorno successivo, è valida quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei Delegati.

Ogni Delegato può farsi rappresentare mediante delega da un altro Delegato; ogni delegato non può rappresentare più di un altro Delegato.

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in sua mancanza dal Vice Presidente, o da un membro del Consiglio di Amministrazione; funziona generalmente da Segretario il Segretario del Consorzio, ovvero altra persona designata dal Presidente.

Per quanto si riferisce agli scrutatori valgono le stesse norme previste per le Assemblee Generali.

Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti; quelle di cui al punto 9 dell'art. 14 devono però riportare il voto favorevole di almeno il quaranta per cento dei Delegati in carica.

Le votazioni si effettuano normalmente per alzata di mano, o, se del caso, per appello nominale. Si effettuano invece a scrutinio segreto per le elezioni del Consiglio, per le deliberazioni concernenti persone, e in tutti quei casi in cui ciò sia richiesto da almeno un quinto dei Delegati presenti, compresi in tale computo anche i Consiglieri.

Per le votazioni a scrutinio segreto il Presidente deve consegnare ai Delegati, durante la seduta, le schede timbrate e siglate; prima, durante e dopo la votazione gli scrutatori sono tenuti ai controlli ed ai computi come per le votazioni delle Assemblee Generali. Per la firma dei verbali vale quanto disposto per le Assemblee Generali.

Le deliberazioni relative all'approvazione dei progetti delle opere consorziali sono prese col voto favorevole di un numero di Delegati che rappresenti non meno di 6/10 degli intervenuti.

Tutte le deliberazioni debbono essere pubblicate e trasmesse al Prefetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 211 e 216 della Legge Comunale e Provinciale.

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio di Amministrazione; funge generalmente da Segretario verbalizzante il Segretario del Consorzio ovvero altra persona designata dal Presidente.

Per quanto si riferisce agli scrutatori valgono le stesse norme previste per l'Assemblea Generale.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti, non tenendo conto delle astensioni;

quelle di cui al punto 10 dell'art. 14 devono riportare il voto favorevole di almeno il quaranta per cento dei Delegati in carica mentre quelle relative all'approvazione dei progetti delle opere consorziali sono prese col voto favorevole che rappresenti non meno di 6/10 (sei decimi) dei Delegati presenti.

Le votazioni si effettuano normalmente per alzata di mano, o, se del caso, per appello nominale. Si effettuano invece a scrutinio segreto le elezioni del Consiglio, le deliberazioni concernenti persone, e in tutti quei casi in cui ciò sia richiesto da almeno un quinto dei Delegati presenti, compresi in tale computo anche i Consiglieri.

Per le elezioni a scrutinio segreto il Presidente deve consegnare ai Delegati, durante la seduta, le schede timbrate e siglate; prima, durante e dopo la votazione gli scrutatori sono tenuti ai controlli ed ai computi come per le votazioni nelle Assemblee Generali. Per la firma dei verbali vale quanto disposto per l'Assemblea Generale dei soci.

Qualora il numero dei Delegati risulti inferiore ad un terzo del numero legale per impossibilità di sostituire i membri cessati dalla carica, tutti gli altri decadranno anch'essi dalla carica e sarà convocata l'Assemblea Generale dal Consiglio di Amministrazione per il rinnovo totale dei Delegati.

Quando il numero dei Delegati risulta inferiore alla metà del numero legale per impossibilità di sostituire i membri cessati dalla carica, tutti gli altri decadranno; in tale evento il Consiglio di amministrazione delibererà la convocazione dell'Assemblea Generale per il rinnovo totale di tutte le cariche.

Il Presidente del Consorzio uscente convoca i Delegati eletti per la prima riunione dell'Assemblea dei Delegati entro venti giorni dalla data in cui è stata tenuta l'Assemblea Generale dei Soci.

L'Assemblea dei Delegati, nella sua prima convocazione, procede alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente che, seduta stante, verranno insediati. Il relativo verbale sarà firmato dal Presidente uscente, da quello subentrante e dal Segretario.

Il Presidente eletto ha il dovere, entro 15 giorni dalla nomina, di prendere le consegne da quello uscente redigendo apposito verbale.

Art. 14.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

E' di competenza dell'Assemblea dei Delegati:

1) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra questi il Presidente e il Vice Presidente;

2) nominare i Revisori dei Conti;

3) nominare i membri del Collegio degli Arbitri;

4) approvare i progetti delle opere da eseguire precisando se i lavori e le forniture dovranno effettuarsi per licitazione privata, o trattativa privata o per cottimo od amministrazione diretta del Consorzio;

(\*) 5) approvare il bilancio preventivo, gli storni da un capitolo all'altro e le altre variazioni da apportarsi al bilancio durante il periodo di esercizio, [con facoltà di autorizzare impegni che comportino un onere complessivo, in uno stesso esercizio, non superiore a L. 5.000.000];

6) approvare il conto consuntivo del precedente esercizio, sentita la relazione dei Revisori dei Conti;

7) approvare il riparto delle spese e degli oneri;

8) deliberare ed approvare gli atti per le questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;

9) deliberare l'eventuale ampliamento del territorio del Consorzio a modifica dell'art. 3 del presente Statuto ed in tale caso aumentare proporzionalmente il numero dei Delegati;

10) approvare i ruoli di contribuzione;

11) approvare le convenzioni che dovessero stipularsi tra il Consorzio ed il Comune di Pomezia od altri Enti pubblici riguardanti gli obblighi e gli oneri che il Consorzio nell'interesse dei propri rappresentanti fosse chiamato ad assumere.

Art. 15 (Attribuzioni)

Devono all'Assemblea dei Delegati:

1) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra questi il Presidente e il Vice Presidente;

2) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

3) eleggere i membri del Collegio degli Arbitri;

4) deliberare, quando lo ritenga necessario, la convocazione dell'Assemblea generale dei soci, stabilendone l'ordine del giorno;

5) proporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci il programma di massima delle opere e delle attività da eseguire in base al piano predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

6) deliberare i progetti delle opere e delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, salvo quelle di competenza dell'Assemblea Generale dei soci, le spese relative ad i criteri di ripartizione fra i soci, stabilendo altresì le indicazioni di massima per la stipula dei relativi contratti;

7) approvare entro il mese di agosto, sentita la relazione dei Revisori dei Conti, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il relativo piano di riparto, gli storni da un capitolo all'altro e le altre variazioni da apportarsi al bilancio nel corso dell'esercizio, previo parere dei revisori;

8) approvare entro il mese di aprile, sentita la relazione dei Revisori dei Conti, il conto consuntivo del precedente esercizio;

9) approvare i ruoli di contribuzione;

10) deliberare l'eventuale ampliamento del territorio del Consorzio a modifica dell'art. 3 del presente Statuto ed in tal caso aumentare proporzionalmente il numero dei Delegati;

11) non essere gli unici atti di amministrazione non espressamente riservati ad altri organi;

12) delegare, anche in via continuativa, al Consiglio di Amministrazione, quando lo ritenga opportuno, poteri deliberativi in particolari materie fissando unione i limiti di spesa.

Art. 15.

SEGRETARIO DEL CONSORZIO

Il Segretario viene nominato dal Consiglio del Consorzio, il quale ne fissa gli emolumenti.

Egli ha i seguenti compiti:

- 1) fungere da Segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente in quella dell'Assemblea Generale e in quella dei Delegati;
- 2) coadiuvare il Presidente in tutte le mansioni;
- 3) essere depositario dei registri e documenti consorziati della cui tenuta è responsabile di fronte al Presidente;
- (\*) 4) firmare col Presidente i mandati di pagamento;
- 5) curare la compilazione annuale delle liste dei voti dei consorziati con l'indicazione motivata dei voti a ciascuno attribuiti;
- 6) curare di norma il servizio amministrativo.

Art. 15 (Il Segretario del Consorzio)

Il Segretario viene nominato dal Consiglio del Consorzio il quale ne fissa gli emolumenti.

Egli ha i seguenti compiti:

- 1) fungere da segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente in quella dell'Assemblea Generale dei soci e in quella dei Delegati;
- 2) coadiuvare il Presidente in tutte le mansioni;
- 3) essere depositario dei registri e documenti consorziati della cui tenuta è responsabile di fronte al Presidente;
- 4) firmare col Presidente tutte le disposizioni di pagamento nonché qualsiasi operazione di versamento o prelievo presso banche o amministrazioni postali;
- 5) curare la compilazione annuale delle liste dei voti dei consorziati con l'indicazione motivata dei voti a ciascuno attribuiti;
- 6) sovrintendere a tutti i servizi amministrativi, cura gli adempimenti sulla base delle determinazioni del Presidente e degli altri Organi collegiali.

Art. 16.

## I REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti vengono nominati dall'Assemblea dei Delegati in numero di 5 di cui tre effettivi e due supplenti e possono essere scelti anche tra persone estranee al Consorzio. Essi esaminano gli atti contabili e la situazione di cassa del Consorzio e ne riferiscono all'Assemblea dei Delegati.

Ad essi si applicano le norme degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, per quanto riguarda la loro elezione, i compiti e le responsabilità.

Art. 17.

Ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Delegati e l'Assemblea Generale siano chiamati a deliberare su questioni interessanti pubblici servizi, l'avviso di convocazione viene indirizzato anche al Sindaco di Pomezia.

Il Sindaco o la persona da lui delegata non parteciperà però alla votazione.

Le deliberazioni degli organi consorziali vengono pubblicate negli albi consorziali per tre giorni consecutivi con la decorrenza, dal decimo giorno successivo alla loro data. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale e dell'Assemblea dei Delegati devono altresì essere trasmesse al Prefetto come previsto dall'art. 13 del presente Statuto.

Entro il ventesimo giorno successivo alla loro data, gli interessati possono far opposizione presentando ricorso all'organo che ha deliberato, e tale ricorso sarà deciso con motivata deliberazione che verrà comunicata negli albi consorziali.

La decisione verrà pronunciata entro VENTI giorni dalla presentazione se di competenza del Presidente, altrimenti nella prima adunanza successiva dell'organo consorziale.

I ricorsi, le opposizioni, ecc. dovranno essere notificati dal Consorzio agli interessati e viceversa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per far sì che possa sempre comprovarsi la avvenuta notifica.

Art.16 (Revisori dei conti)

(testo invariato)

Art.17 (pubblicità delle deliberazioni)

-al primo comma sostituire la parola "Pomezia" con "Ardea".

-al terzo comma, penultimo rigo, sostituire le parole "al Prefetto come previsto dall'art.13 del presente Statuto" con "ai sensi delle leggi in vigore, ai competenti organi amministrativi di controllo".

Art. 18.

#### COLLEGIO DEGLI ARBITRI

Il Collegio degli Arbitri è composto di membri permanenti nominati dall'Assemblea dei Delegati anche fra estranei al Consorzio, ma non fra i membri del Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. A tali membri se ne aggiungono altri due, nominati di volta in volta da ciascuna delle due parti in causa.

Tutte le vertenze che potessero sorgere fra gli utenti ed il Consorzio e fra gli utenti stessi, sempre per i rapporti consorziali, sono deferite al Collegio degli Arbitri, i quali giudicano quali amichevoli compositori.

Il giudizio deve essere deliberato a maggioranza di voti fra i cinque membri componenti il Collegio. La procedura da eseguirsi e le norme da applicarsi per l'elezione ed eventuale sostituzione degli arbitri permanenti sono le stesse disposte per le elezioni e sostituzione dei Consiglieri.

Art.18 (Collegio degli Arbitri)

(testo invariato)

## DISPOSIZIONI GENERALI

I Delegati ed i Consiglieri entrano in carica il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della nomina e cessano dalla carica il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di nomina.

Il Presidente entra anch'egli in carica il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della nomina ed in ogni caso cessa dalla carica dopo aver compiuto il triennio, ma può essere rieletto. I Revisori dei Conti e gli Arbitri permanenti entrano in carica il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della nomina e cessano il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della nomina.

Tali periodi si abbreviano quando si tratta di persone nominate nel corso del triennio in sostituzione di altre che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

I Delegati e i Consiglieri che siano assenti tre sedute consecutive dai rispettivi organi di appartenenza senza giustificato motivo ritenuto valido dagli organi stessi, decadono dalla rispettiva carica. La decadenza delle cariche è pronunciata dal Consiglio previa, se del caso, contestazione dell'interessato.

Il Presidente, i Consiglieri, i Delegati, i Revisori dei Conti e gli Arbitri hanno diritto, quale rimborso delle spese e compenso degli oneri diretti o indiretti ad essi comportati per il disimpegno delle loro funzioni e per incarichi espletati per il Consorzio, ad un assegno fisso globale per ogni seduta sotto forma di medaglia di presenza per quanto riguarda le adunanze, e ad un assegno per ogni giornata sotto forma di diaria per il tempo speso al di fuori delle adunanze.

Tali assegni sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, che però deve sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati. Ogni consorziato oltre al diritto di prendere visione delle deliberazioni degli organi consorziali, ha anche diritto, così come lo hanno i dipendenti del Consorzio di farsi rilasciare copia dal Segretario del Consorzio di ogni deliberazione che lo riguarda. Tutte le contestazioni, ricorsi, opposizioni, comunicazioni di provvedimenti, e simili vengono notificate dal Consorzio agli interessati e viceversa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per posta o a mano e con qualsiasi altro mezzo atto a comprovare l'avvenuta notifica.

L'esercizio finanziario è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I delegati ed i Consiglieri, compreso il Presidente, entrano in carica dal giorno dell'insediamento effettivo e cessano dalla carica con l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio di gestione.

Per i Revisori dei Conti e per gli arbitri permanenti vale quanto disposto al primo comma del presente articolo. I membri scaduti rimangono in carica fino a quando subentrano i loro successori.

Le persone nominate nel corso del triennio, in sostituzione di altre che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, decadono alla scadenza dell'organo.

I Delegati e i consiglieri che siano assenti tre sedute consecutive dai rispettivi organi di appartenenza senza giustificato motivo ritenuto valido dagli organi stessi decadono dalla relativa carica.

La decadenza della carica per i motivi di cui al comma precedente o per altre cause è pronunciata dai rispettivi organi di appartenenza con decisione inappellabile. La sostituzione si effettua automaticamente con le modalità previste all'art. 13.

Tutte le cariche consorziali sono gratuite ad eccezione di quelle del Segretario del Consorzio e dei Revisori dei Conti non soci. Sono però rimborsate le spese sostenute dal Presidente, dal Vice Presidente, dai Consiglieri, dai Delegati, dai Revisori dei Conti, dagli Arbitri e dal Segretario per partecipare alle sedute degli organi del Consorzio e per espletare gli incarichi a loro affidati. Le spese per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali possono essere rimborsate anche mediante una somma forfettaria annuale da stabilirsi dagli organi componenti alla elezione delle cariche sociali. In caso di assenze l'importo forfettario stabilito deve essere ridotto proporzionalmente.

Ogni consorziato oltre al diritto di prendere visione delle deliberazioni degli organi consorziali, ha anche diritto, così come lo hanno i dipendenti del Consorzio, di farsi rilasciare copia dal Segretario del Consorzio, previo pagamento delle relative spese, di ogni deliberazione che lo riguarda.

Tutte le contestazioni, ricorsi, opposizioni, comunicazioni di provvedimenti e simili, vengono modificate dal Consorzio agli interessati e viceversa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per posta o a mano e con qualsiasi altro mezzo atto a comprovare l'avvenuta notifica.

Art. 20.

La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata dall'esattore delle imposte dirette del Comune di Pomezia nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Il contratto di esattoria deve far obbligo all'esattore di rispondere del non riscosso per il riscosso.

I contributi ordinari annuali possono essere anche versati in conto corrente bancario o postale intestato al Consorzio in una unica soluzione anticipata. In tal caso il versamento dovrà aver luogo entro il 30 settembre dell'anno precedente e quello di competenza del contributo versato; l'Amministrazione del Consorzio provvederà ad iscriverne a ruolo solo i contributi dei consorziati che nel termine suddetto non si siano avvalsi del sistema del versamento in un'unica soluzione.

Per i contributi straordinari, l'Assemblea dei Delegati - con deliberazione da adottarsi di volta in volta in ordine al singolo contributo straordinario istituito - può stabilire che il pagamento abbia luogo mediante versamento in conto corrente bancario o postale in un'unica soluzione ovvero in due o più rate uguali o disuguali tra loro. Con la stessa deliberazione, la Assemblea dei Delegati può stabilire che in difetto del pagamento, e dopo intenzione da inviarsi con lettera raccomandata con R.R., venga immediatamente iniziata, trascorso il termine di 30 giorni, l'azione legale nei confronti del consorziato per ottenere il recupero di quanto dovuto gravato dagli interessi di mora oltre il risarcimento degli eventuali danni causati.

Analoga azione di recupero può essere autorizzata dall'Assemblea dei Delegati nei confronti dei consorziati morosi per i contributi ordinari.

Art. 21.

Il Consorzio effettuerà i propri pagamenti servendosi di un conto corrente di corrispondenza da aprirsi presso un Istituto bancario.

Art. 20 (Esattoria)

- sostituire al 1° comma secondo rigo: Pomezia con ARDEA-

Art 21 (Pagamenti)

Le funzioni del Tesoriere del Consorzio saranno affidate ad un istituto finanziario.

Il Tesoriere introita alle rispettive scadenze le rate dei contributi consorziali e provvede, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso delle altre entrate e dei proventi consorziali.

Nei limiti di bilancio dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.

Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti e presentare il relativo conto consuntivo.

Art. 22.

I ruoli dei contributi a carico dei consorziati divengono esecutivi dopo il visto dell'Intendenza di Finanza a termini dell'art. 4 della Legge 16 giugno 1939 numero 942.

Essi quindi sono pubblicati nei modi e termini stabiliti per i ruoli delle Imposte Dirette e consegnate all'Esattoria.

Entro due mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per eventuali errori materiali occorsi nella loro formazione. Il ricorso non sospende la riscossione del contributo, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Art. 23.

PROGRAMMI E PIANI DI LAVORO

Il Consiglio di Amministrazione delibererà procedendo annualmente ai seguenti aggiornamenti:

1) piani di lavoro interessanti la collettività anche se da effettuarsi e caricarsi su diversi esercizi, comprendendo pure lavori di straordinaria e ordinaria manutenzione;

2) esecuzione e manutenzione delle opere di interesse generale;

3) disposizioni necessarie per l'esercizio degli impianti di attività consorziale;

4) ammontare delle quote di ammortamento da accantonare per le opere di carattere comune che dopo un certo numero di anni dovranno essere ricostruite.

Art.22(Contributi)

I ruoli dei contributi ordinari a carico dei consorziati divengono esecutivi dopo il visto dell'Intendenza di Finanza a termini delle leggi in vigore in materia di riscossione delle imposte dirette.

Essi quindi sono pubblicati nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte Dirette e consegnati all'Esattoria.

Entro due mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per eventuali errori materiali occorsi nella loro formazione. Il ricorso non sospende la riscossione del contributo, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

I contributi straordinari dovranno essere corrisposti mediante piani di ripartizione, in ogni caso aventi effetti vincolanti per tutti i consorziati, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'organo competente a deliberare i relativi impegni di spesa.

I relativi prospetti vengono compilati e pubblicati ai sensi del successivo art.27.

Art.22 (Programmi e piani di lavoro)

(Testo invariato)

Art. 24.

#### CRITERI DI MASSIMA

I criteri di massima per il riparto delle spese di esecuzione, di manutenzione, e di esercizio delle opere devono basarsi sul beneficio che ogni utente ha tratto, trarrà o potrà trarre dalla costruzione e dall'esercizio delle opere stesse.

Per ogni opera o complesso di opere devono perciò determinarsi degli indici di beneficio, per il cui calcolo se si tratti di opere che non interessino tutti gli utenti o che l'interessino in diversa misura secondo la ubicazione dei diversi fondi; si può anche procedere ad una divisione di zone del territorio del Consorzio.

Art. 25.

#### CRITERI GENERALI PER ALCUNI CASI PARTICOLARI

Le spese generali vanno ripartite in base al numero di voti di cui ogni consorzio dispone.

Le spese per la costruzione e la manutenzione delle singole strade vanno di norma ripartite fra i fondi ugualmente interessati nel modo seguente: quattro quinti in ragione della superficie del fondo; un quinto in ragione dei singoli fronti stradali, limitatamente ai fondi sulla strada a cui le spese si riferiscono. Le superfici reali dei lotti che ospitano esercizi, alberghi, stabilimenti, luoghi di ritrovo, industrie, commerci, ecc. saranno, ai fini del riparto delle spese stradali, opportunamente maggiorate.

In ogni caso per ogni strada occorre dividere il territorio in zone o in gruppi e definire con appositi coefficienti il diverso interesse che ogni zona o gruppo di fondi ha alla costruzione ed alla manutenzione della strada. Fra le strade occorre quindi distinguere, quelle che interessano una sola parte.

Art. 24 (Criteri di riparto delle spese)

Le spese generali vanno ripartite in parti uguali in base al numero di voti di cui ogni consorzio dispone.

Le spese relative all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere consortili, nonché quelle relative alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono di massima ripartite in ragione dei benefici che l'utente trae o potrà trarre da determinarsi con appositi criteri di riparto.

Tali criteri, di norma e salva diversa statuizione dell'organo competente a deliberarli, si baseranno sulla determinazione di due distinte quote calcolate in base al rapporto esistente tra la superficie dei lotti non edificati e quella dei lotti edificati.

La prima di dette quote sarà suddivisa tra tutti i consorziati in proporzione alla superficie del terreno posseduto e tenendo conto della sua edificabilità, di eventuali vincoli o di utilizzazioni commerciali; l'altra invece, sarà suddivisa tra i soli proprietari dei terreni utilizzati tenendo conto della tipologia delle costruzioni realizzate.

Art. 25 (Criteri generali per alcuni casi particolari)

Soppresso

## 7 CRITERI DI RIPARTO E PIANO DI RIPARTO

In ogni caso relativo alla manutenzione, alla costruzione, all'esercizio di opere, d'impianti e di attività il Consiglio di Amministrazione deve concretare i criteri specifici da applicarsi per la ripartizione, la manutenzione, l'esercizio di cui trattasi, tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 24 e 25. In conseguenza deve concretare e curare la compilazione di un piano specifico di riparto in armonia a detti criteri, che renda possibile determinare i singoli contributi che faranno carico agli utenti interessati con calcolazione ed operazioni già definite, cioè devono determinarsi i coefficienti relativi ai singoli utenti. I piani di riparto devono essere approntati e presentati all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati entro tre mesi da quando il Consiglio ha potuto disporre di tutti gli elementi per stabilire e formulare i piani e in ogni caso non oltre i sei mesi dall'inizio dell'esercizio a cui il riparto si riferisce.

I criteri ed il piano di riparto, così approvati dall'Assemblea dei Delegati, devono essere pubblicati sull'albo Consorziale del Lido dei Pini Lupetta, quando questo sarà istituito, nella sede di Roma per quindici giorni consecutivi, corredati se necessario, di coreografie e di elenchi di consorziati ricadenti nelle diverse zone in cui il territorio sia stato diviso. )

Entro i quindici giorni suddetti ogni interessato può rappresentare le proprie osservazioni per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Trascorso detto termine di quindici giorni il Consiglio, tenute presenti le eventuali osservazioni degli interessati, propone all'Assemblea dei Delegati le eventuali modifiche dei criteri e del piano di riparto.

Dopo la pubblicazione di cui sopra o, in caso di modifiche, dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea i criteri e il piano di riparto divengono definitivi: nel secondo caso essi vengono nuovamente pubblicati per dieci giorni consecutivi negli albi consorziali, specificando le ragioni che hanno determinato le eventuali modifiche.

## (Pubblicazioni-Osservazioni)

I criteri ed il piano di riparto approvati dall'organo competente devono essere pubblicati nell'Albo Consorziale per quindici giorni liberi consecutivi, termine entro il quale ogni interessato può rappresentare le proprie osservazioni per iscritto, da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei Delegati, la quale decide per le materie di propria competenza e, per le altre se le ritiene meritevoli di accoglimento, propone le eventuali modifiche all'Assemblea Generale dei soci.

Dopo le pubblicazioni di cui sopra, se non sono state presentate osservazioni, i criteri ed il piano di riparto divengono esecutivi. Nel caso di nuova deliberazione a seguito di osservazioni presentate, essi vengono nuovamente pubblicati per dieci giorni liberi consecutivi nell'Albo Consorziale.

Art. 30

Ai fini dell'igiene e della prevenzione di infortuni è fatto obbligo ai proprietari dei lotti non edificati di tenere i lotti stessi puliti e sgombri da erbacce e rifiuti di ogni genere. I consorziati sono invitati a recintare i lotti stessi in modo idoneo e decoroso onde impedire che essi divengano luogo di scarico di immondizie e ricettacolo di insetti e animali pericolosi.

E' fatto divieto di gettare sacchetti di immondizie lungo le strade e, in caso di apertura di cantieri edili, di danneggiare ed invadere le strade consorziate con terra di scasso o di riporto, materiali da costruzione, macchinari ed altro.

Ove l'interessato non provveda a quanto sopra, tali lavori di pulizia saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione del Consorzio che ne addebiterà le spese all'interessato stesso.

La relativa deliberazione è adottata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 30

SOPPRESSO (dopo la nascita  
nella nuova struttura)

NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Oltre alla competenza di cui all'art. 21 del presente Statuto, l'Assemblea Generale, su iniziativa dell'Assemblea dei Delegati o del Consiglio di Amministrazione o di 1/5 dei soci, potrà deliberare l'eventuale fusione del Consorzio con altri enti similari aventi la stessa natura e stesso scopo, nonchè potrà stabilire l'eventuale scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio in aderenza alla vigente disciplina di legge.
- 2) Con apposito regolamento saranno disciplinate le modalità e gli obblighi che ciascun consorziato dovrà osservare per quanto concerne il mantenimento dell'unità immobiliare al fine di garantire e assicurare l'igiene e la prevenzione di possibili infortuni.